

**Deliberazione di Giunta Comunale  
n. 165 del 08-05-2019**

**OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MACERATA ALL'ATTIVITÀ ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE LICENZE POETICHE E CONVENZIONE PER LE ANNUALITÀ 2019 E 2020**

L'anno duemiladiciannove addi otto del mese di Maggio in Macerata e nella Sala riunioni Palazzo Conventati, alle ore 09:30.

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

		Presente	Assente
CARANCINI ROMANO	SINDACO	X	
MONTEVERDE STEFANIA	VICE SINDACO		X
CALDARELLI MARCO	ASSESSORE	X	
CANESIN ALFERIO	ASSESSORE	X	
CASONI PAOLA	ASSESSORE	X	
CURZI FEDERICA	ASSESSORE		X
IESARI MARIO	ASSESSORE	X	
MARCOLINI MARIKA	ASSESSORE	X	
RICOTTA NARCISO	ASSESSORE	X	

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO.

Assume la presidenza SINDACO ROMANO CARANCINI che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso** che:

- l'Amministrazione ritiene un valore promuovere la diffusione di manifestazioni culturali che diano a tutti strumenti di crescita culturale e allo stesso tempo occasioni di formazione, di incontro e di confronto;
- l'Amministrazione comunale, al fine di ampliare l'offerta culturale specificamente dedicata alla promozione della lettura, tenuto conto anche delle indicazioni ricevute dai tavoli di lavoro degli Stati Generali della Cultura, nell'intento di realizzare un festival dedicato alla poesia ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione dell'Associazione Licenze Poetiche con cui è cominciata già dal 2002 una proficua intesa che ha portato alla realizzazione di una serie di iniziative culminanti nel Festival “*Licenze Poetiche*”;
- la città di Macerata ha ottenuto dal Centro per il Libro e la Lettura del Mibact, d'intesa con l'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, la qualifica di Città che Legge sia nel 2017 che nel 2018 ed è nella rete nazionale delle Città del Libro per l'impegno a svolgere con continuità sul territorio politiche pubbliche di promozione della lettura, consapevoli che dalla lettura dipendono lo sviluppo intellettuale, sociale ed economico della Comunità, ritenendosi che sia indispensabile riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva dentro una Città che Legge che costruisce se stessa garantendo l'accesso ai libri attraverso le biblioteche, le librerie, festival, rassegne, fiere che mobilitano lettori e non lettori, piccoli e grandi, con particolare attenzione ai giovani;
- con particolare riferimento alla poesia, questa Amministrazione ritiene importante diffondere azioni di valorizzazione e promozione che amplino non solo la diffusione di quest'arte ma anche la capacità di lettura e fruizione consapevole da parte della cittadinanza, con speciale riguardo per la produzione contemporanea;
- sono in corso le celebrazioni cominciate in occasione del bicentenario dell'*Infinito* di Leopardi;

**Dato atto** che l'Associazione Licenze Poetiche si è dimostrata una associazione di valore per tutto il territorio comunale in quanto nel corso degli anni è riuscita a dare avvio ad un festival di promozione della poesia che nel tempo ha acquisito maggiore importanza e riconoscimenti sia di pubblico che di critica;

**Vista** la proposta (prot. n.3478/19) dell'Associazione Licenze Poetiche di Macerata, via D.Rossi 14, CF 93052370439, volta appunto a richiedere la collaborazione del Comune di Macerata per la realizzazione di una serie di iniziative annuali e avente come evento di punta il festival Licenze Poetiche che avrà luogo dal 14 al 18 maggio prossimi;

**Visto** in particolare il programma complessivo del progetto culturale che si allega al presente atto;

**Considerato** che le iniziative si configurano come eventi di grande interesse, occasione di coinvolgimento per la cittadinanza e per gli studenti, richiamando appassionati, autori, insegnanti, turisti e curiosi, che trovano in Macerata un'altra opportunità di incontri culturali;

**Considerato** che il progetto complessivo, per i motivi sopra esposti, rappresenta uno degli elementi qualificanti tra le iniziative culturali del Comune di Macerata;

**Considerato** che Macerata partecipa, attraverso varie iniziative dedicate alla lettura e al mondo dei libri, ai progetti nazionali “Le Città del libro” e “Il maggio dei libri” all'interno del piano nazionale di promozione della lettura e che anche il festival “Licenze Poetiche” rientra a pieno titolo in questi

percorsi culturali di valorizzazione della lettura;

**Considerato** inoltre che tali iniziative rientrano tra le finalità politico-istituzionali dell'Amministrazione comunale e che pertanto l'associazione Licenze Poetiche svolge un'attività sussidiaria del Comune di Macerata;

**Considerata** la qualità generale della proposta presentata che coinvolge autori di richiamo nazionale e fa prevedere un'ottima ricaduta territoriale nella città di Macerata;

**Considerato** infine che l'Associazione Licenze Poetiche nel delineare il programma generale coinvolge anche altre realtà cittadine, tra associazioni, editori e soggetti culturali;

**Ritenuto** particolarmente importante valorizzare degli eventi che, in maniera strutturale, diffondano la cultura del libro e della poesia, con particolare riguardo alle giovani generazioni;

**Dato atto** che, sulla scorta delle norme dello Statuto comunale è possibile prevedere che il Comune sostenga le attività e i programmi dell'associazionismo anche mediante la stipulazione di convenzioni;

**Ritenuto** pertanto di rafforzare il rapporto collaborativo con l'Associazione Licenze Poetiche mediante stipula di apposita convenzione biennale 2019-2020, per garantire, con la formale individuazione e ripartizione dei reciproci oneri e responsabilità, la buona riuscita delle attività annuali e soprattutto per assicurare una continuità nel conseguimento dei comuni obiettivi di interesse pubblico nella programmazione dell'offerta culturale di specie;

**Ritenuto** opportuno da parte di questa amministrazione di prevedere una collaborazione con l'Associazione Licenze Poetiche che consista nel compartecipare finanziariamente con una spesa complessiva di euro 4.000,00 per ognuna delle due annualità 2019 e 2020, nel mettere a disposizione gratuita gli spazi che verranno di volta in volta concordati e nel fornire il necessario supporto logistico da parte degli uffici competenti;

**Dato atto** che il progetto complessivo rientra nella programmazione istituzionale e che ai sensi dell'art. 2 del Contratto di servizio con l'Azienda Pluriservizi Macerata di cui alla Deliberazione consiliare n.115 del 19/12/2007, si prevede l'esenzione dal pagamento dei diritti per le pubbliche affissioni;

**Dato atto** che l'Associazione Licenze Poetiche provvederà direttamente ai seguenti costi: ospitalità, servizi tecnici, stampa, pubblicità, Siae, e ogni ulteriore costo necessario alla realizzazione della manifestazione;

**Rilevato** che la somma trova capienza nel seguente modo:

- euro 4.000,00 al cap.1.409.018, art.1356 nel Bilancio di previsione 2019
- euro 4.000,00 al cap.1.409.018, art.1356 nel Bilancio di previsione 2020;

**Richiamati**, in relazione agli aspetti economici e finanziari del presente atto, i seguenti riferimenti normativi e giurisprudenziali:

- art. 6, comma 9, del Decreto Legge n.78/2010 (convertito in Legge 122/2010);
- parere della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia) nell'adunanza del 20/12/2010 che ha chiarito l'applicazione del divieto ex art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010): *“omissis...Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla sorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni*

*che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, ecc.) oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, ecc..In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di una attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento...omissis”;*

**Precisato** inoltre che, per quel che concerne l'erogazione finanziaria sotto forma di vantaggio economico che il Comune intende erogare per il sostegno delle attività previste dal presente atto, la Corte dei Conti ha chiarito che esso è ammissibile, se non rientrante nelle “spese per sponsorizzazioni” precluse ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 “in coerenza con la ratio di riduzione a carico delle Amministrazioni”. Su tale aspetto “ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l’entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d’iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”; dunque “lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del comune in forma sussidiaria” non è configurabile come spese di sponsorizzazione”;

**Visto** il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (art 12 Legge n 241/90), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 27.11.1992;

**Visto** l’art. 27 del “Regolamento per l’alienazione, gestione e disposizione dei beni del patrimonio immobiliare” del Comune di Macerata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/10/2014 nella parte in cui prevede che “la concessione in disponibilità dei beni comunali (...omissis...); potrà avvenire a titolo gratuito a condizioni contrattate in via diretta, (...omissis...), in relazione alle valutazioni di interesse pubblico, di sviluppo economico, culturale, turistico, sociale, di tutela dell’associazionismo del territorio e nel rispetto dei vincoli e dei limiti normativi, il tutto motivatamente valutato dalla Giunta comunale, tenendo in debito conto le finalità istituzionali dell’Ente e di altri enti pubblici o di O.N.L.U.S. o di organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della L.R. 15 del 30.05.2012, onde promuovere ed incentivare finalità relative ad interessi sociali, dello sviluppo economico del territorio, nonché di perseguire l’interesse pubblico, adiuando fattivamente attività e servizi di pubblico interesse e/o di interesse generale (...omissis...)”;

**Visti** gli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;

**Dato atto** che l’istruttoria della pratica, come sopra coordinata e concertata, fa capo al Servizio Cultura e Rapporti con l’Istituzione Macerata Cultura;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica del provvedimento rilasciato dal Dirigente del Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, c.1, e 147 bis, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

**Visto** il parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria rilasciato

dal Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale, ai sensi degli artt. 49, c.1, 147 bis, c.1 e art. 151, c.4, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Accertato** che, ai sensi dell'art. 183 Tuel c.8, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

**Acquisito** il visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico;

**Ritenuto**, per l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge,

## **D E L I B E R A**

1. Di stipulare apposita convenzione biennale 2019-2020 con l'Associazione Licenze Poetiche al fine di rafforzare il rapporto collaborativo con l'associazione stessa, per garantire, con la formale individuazione e ripartizione dei reciproci oneri e responsabilità, la buona riuscita delle attività annuali elencate in narrativa e per assicurare una continuità nel conseguimento dei comuni obiettivi di interesse pubblico nella programmazione dell'offerta culturale di specie.
2. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, di cui fa parte integrante.
3. Di sostenere finanziariamente l'Associazione Licenze Poetiche con un contributo di euro 4000,00 per ognuna delle due annualità, impegnando le somme nel seguente modo:
  - euro 4.000,00 al cap.1.409.018, art.1356, nel Bilancio di previsione 2019
  - euro 4.000,00 al cap.1.409.018, art.1356, nel Bilancio di previsione 2020.
4. Di dare atto che, ai sensi dall'art. 183 Tuel c. 8, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.
5. Di dare atto che le iniziative dell'Associazione Licenze Poetiche rientrano nelle previsioni della Deliberazione consiliare n.115 del 19/12/2007, con riferimento all'art. 2 del Contratto di servizio con l'Azienda Pluriservizi Macerata in essa delineato.
6. Di liquidare ai sensi dell'art.35 del Regolamento di contabilità le somme a favore dell'associazione Licenze Poetiche, previo provvedimento dell'ufficio competente che eseguirà la verifica di conformità dell'attività svolta rispetto al programma presentato e l'accertamento dell'effettiva spesa sostenuta.
7. Di dare atto che il provvedimento sarà pubblicato a cura del Servizio proponente nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
ROMANO CARANCINI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*